SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 164° - Numero 39

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 16 febbraio 2023 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero dell'interno

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 29 dicembre 2022, n. **212**.

Regolamento recante modalità di svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», e, in particolare, l'articolo 126;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati»;

Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2007;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 19 giugno 2019, recante «Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», pubblicato nel sito istituzionale;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40, concernente il «Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 21 novembre 2019, n. 49, che individua la nuova composizione della banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale;

Visto il decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 28 settembre 2017, n. 146, disciplinante l'organizzazione, l'impiego, i compiti e le attribuzioni del personale della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nel sito istituzionale;

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante «Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 168 del 19 luglio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 11645 P- in data 23 dicembre 2022;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

CONCORSO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEGLI ORCHESTRALI

Art. 1.

Modalità di accesso e bando di concorso per l'accesso al ruolo degli orchestrali

1. L'accesso al ruolo degli orchestrali della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Per l'individuazione del numero dei posti riservati alle predette categorie, si applica il criterio dell'arrotondamento, per eccesso o per difetto, all'unità intera più vicina.

3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it

4. I posti messi a concorso sono distinti per strumento secondo la composizione della banda musicale individuata con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005.

5. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 2.

Prove di esame per l'accesso al ruolo degli orchestrali

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove pratiche e una prova orale.

2. Le tre prove pratiche consistono in:

a) una esecuzione, con lo strumento per il quale è stato bandito il concorso, di un brano di concerto, scelto dal candidato;

b) uno studio di adeguate difficoltà tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra tre proposti dal candidato;

c) una lettura e una esecuzione a prima vista di uno o più brani scelti dalla commissione esaminatrice.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova pratica una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale consiste in un colloquio vertente su:

a) nozioni relative alla struttura fisico-acustica ed alla storia dello strumento suonato;

b) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Capo II

CONCORSO PUBBLICO PER L'ACCESSO AL RUOLO DEL MAESTRO DIRETTORE

Art. 3.

Modalità di accesso e bando di concorso per l'accesso al ruolo del maestro direttore

1. L'accesso al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami.

2. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui all'articolo 126 del decreto legislativo n. 217 del 2005, fermi restando i requisiti previsti per le categorie riservatarie di cui all'articolo 126, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché sul sito internet www.vigilfuoco.it

4. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata, ai fini della presentazione in via telematica della domanda di partecipazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 4.

Prove di esame per l'accesso al ruolo del maestro direttore

1. Le prove di esame sono costituite da tre prove scritte, una prova orale e una prova pratica.

2. Le tre prove scritte consistono in:

a) una composizione di una fuga a quattro parti, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;
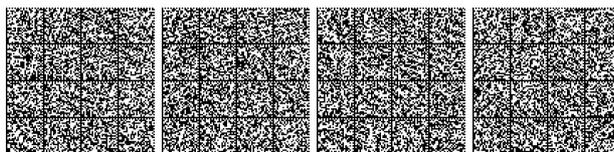
b) una composizione di una marcia eroica o funebre o trionfale o militare per pianoforte con qualche accenno strumentale, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando;

c) una strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte, organo o per orchestra, da svolgere in un tempo massimo indicato nel bando.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

4. La prova orale verte sulle seguenti materie:

a) organizzazione delle bande musicali e loro sviluppo storico;

b) tecnica di tutti gli strumenti compresi nell'organico strumentale che compongono la banda musicale individuati con il decreto del Capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

c) vari tipi di partitura;

d) impiego degli strumenti di cui alla lettera *b)*;

e) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento, e ordinamento del personale del Corpo nazionale.

5. Sono ammessi alla prova pratica i candidati che abbiano riportato nella prova orale una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

6. La prova pratica consiste nella concertazione e nella direzione di uno o più brani, scelti dalla commissione esaminatrice e sottoposti al candidato per un arco di tempo indicato nel bando.

7. La prova pratica si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).

Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 5.
Titoli musicali e culturali

1. Le categorie dei titoli musicali e culturali ed i punteggi da attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. I punteggi sono cumulabili fino ad un massimo di punti 10,00.

2. Sono valutati dalle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 7 soltanto i titoli posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso.

Art. 6.
Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale

1. L'articolo 4 del decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'accesso ai ruoli della banda musicale).* — 1. L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è subordinata alla verifica del possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità fisica e psichica all'espletamento delle funzioni proprie della qualifica da ricoprire;

b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in atto o silenti, e da imperfezioni e infermità fisiche e neuropsichiche a rilevanza medico-legale, valutate anche con riferimento alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumità del candidato e di coloro che prestano attività lavorativa congiuntamente ad esso;

c) acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del *visus* dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che presenta il *visus* più ridotto. È ammessa la correzione con lenti con equivalente sferico compreso tra -6,00 e +4,00 e valore del cilindro compreso tra -4,00 e +4,00; la differenza tra le due lenti non deve essere superiore a tre diottrie;

d) capacità uditiva: soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 25 decibel, calcolata come media delle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata per ciascun orecchio, non superiore a 45 decibel, rilevata sulle frequenze di 4000 - 6000 - 8000 Hz. È escluso l'uso delle protesi acustiche.

2. I partecipanti alle procedure concorsuali di cui al comma 1 devono possedere, in correlazione alle funzioni previste per la qualifica da ricoprire, adeguate capacità intellettive, emotive, comportamentali, socio-relazionali, di autocontrollo, di assunzione di responsabilità decisionali e di gestione pratica di situazioni lavorative e di eventi critici.

3. Il giudizio medico legale attestante il possesso o meno dei requisiti fisici, psichici e attitudinali è formulato da una commissione medica nominata dall'amministrazione, che accerta i requisiti di cui al comma 2, previa valutazione psicodiagnostica, eseguita anche con appositi esami o *test* psico-attitudinali, somministrati da specialisti nella disciplina.».

Art. 7.
Commissioni esaminatrici

1. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale e quella del concorso a maestro direttore sono nominate con decreto del Capo del Dipartimento.

2. La commissione esaminatrice del concorso ad orchestrale è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed è composta da:

a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;

b) un docente di strumento presso un conservatorio statale o un istituto parificato;

c) il maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale ovvero da un maestro proveniente da altri Corpi o amministrazioni dello Stato;
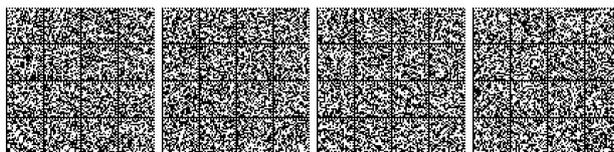
d) un docente o un esperto per ciascuno strumento per il quale è bandito il concorso non appartenente all'amministrazione.

3. La commissione esaminatrice del concorso a maestro direttore è presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, con qualifica non inferiore a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio, con qualifica non inferiore a viceprefetto, in servizio presso il Dipartimento ed è composta da:

a) un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale;

b) un docente di composizione presso un conservatorio statale o un istituto parificato;

c) due docenti di strumentazione per banda presso un conservatorio statale o un istituto parificato.

4. Per la composizione delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3, ove non sia disponibile personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui ai commi 2 e 3 sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

6. Con i decreti di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

7. In relazione al numero dei candidati, la commissione di cui al comma 2, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

Art. 8.

Approvazione delle graduatorie finali e dichiarazione dei vincitori dei concorsi

1. Nel concorso di cui al capo I, la commissione esaminatrice forma graduatorie di merito distinte per strumento musicale, sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove pratiche e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige le graduatorie finali del concorso tenendo conto, in caso di parità nelle graduatorie di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

2. Nel concorso di cui al capo II, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti delle prove scritte, il voto della prova pratica e il voto della prova orale. Il Dipartimento redige la graduatoria finale del concorso tenendo conto, in caso di parità nella graduatoria di merito, nell'ordine, del criterio di preferenza di cui all'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo n. 217 del 2005 e dei titoli di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994. Non sono valutati i titoli di preferenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal bando di concorso ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine stabilito nel bando stesso, salvi i casi di regolarizzazione formale da effettuarsi entro il termine assegnato dall'amministrazione stessa.

3. Con decreto del Capo del Dipartimento è approvata la graduatoria finale di ciascun concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detti decreti sono pubblicati sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it previo avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 9.

Corsi di formazione

1. Il corso di formazione per orchestrali in prova e quello per maestro direttore in prova hanno la durata di trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica intervallati da dieci giorni di tirocinio.

2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo richiedano imprescindibili esigenze organizzative, possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del Corpo nazionale.

3. Ciascun corso, a carattere residenziale, è finalizzato all'acquisizione delle competenze proprie dei ruoli ed alla valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.

4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed è organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato. Le manifestazioni musicali svolte per l'amministrazione sono considerate come periodo di tirocinio.

5. Al termine del corso di formazione, gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova sostengono un esame finale.

6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del Dipartimento, nell'ambito delle finalità indicate dal presente articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di dettaglio.

7. Ciascuna commissione dell'esame di fine corso è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È presieduta da un dirigente del Corpo nazionale che espleta funzioni operative ed è composta da due componenti appartenenti ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti del Corpo nazionale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento

di ciascun componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti effettivi.

8. Sono dimessi dal corso di formazione gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova:

a) che non superino l'esame di cui al comma 5;

b) che dichiarino di rinunciare al corso;

c) che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*;

d) che siano stati assenti dal corso per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli orchestrali in prova ovvero il maestro direttore in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;

e) che siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso, le orchestrali in prova ovvero la maestra direttrice in prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di congedo di maternità.

9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli orchestrali in prova e il maestro direttore in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per la formazione.

Art. 10.

Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

Art. 11.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: PIANTEDOSI

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa, reg. n. 368

ALLEGATO *A*

(art. 5)

1. Titoli musicali e culturali per orchestrale

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per l'orchestrale ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna sono le seguenti:

a) diploma accademico di secondo livello nello strumento per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;

b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 1,00;

c) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato nello strumento per il quale si concorre o affine: punti 0,30 a trimestre;

d) incarico di docenza nello strumento per il quale si concorre o affine presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,25 a trimestre;

e) incarico di docenza in educazione musicale presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre.

f) titoli professionali correlati alla professionalità di orchestrale per lo strumento per il quale si concorre o affine:

1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;

2. concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;

3. superamento di concorsi nazionali o internazionali da solista o in formazione da camera: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;

4. conseguimento dell'idoneità nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;

5. pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine: 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;

6. incisioni su CD o DVD in formazione da camera o da solista, fino a tredici strumenti, da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico: 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;

7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.

I titoli di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

I titoli di cui alla lettera *f)* sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.
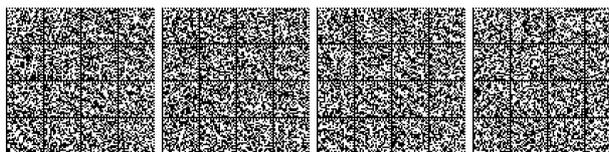
2. Titoli musicali e culturali per maestro direttore

Le categorie di titoli ammesse a valutazione per il maestro direttore ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse sono le seguenti:

a) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda, conseguito presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 2,00;

b) incarico di docenza presso un conservatorio statale o un istituto parificato: punti 0,30 a trimestre;

c) incarico di docenza presso un istituto di istruzione secondaria di primo o di secondo grado statale ad indirizzo musicale o un istituto parificato: punti 0,20 a trimestre;

d) titoli professionali correlati alla professionalità di maestro direttore:

1. contratti con istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane o estere: 0,05 punti per contratto;

2. direzione di concerti per associazioni concertistiche musicali da solista o in formazione da camera, fino a tredici strumenti: 0,05 punti per concerto;

3. superamento di concorsi nazionali o internazionali: 0,20 punti, fino a un massimo di punti 1,00;

4. conseguimento dell'idoneità nei concorsi per l'accesso alle bande musicali delle Forze armate o di Polizia ovvero pregressa esperienza nelle medesime formazioni bandistiche o nelle Fanfare: punti 1,00;

5. pubblicazioni di metodi connessi con la specifica professionalità: 0,25 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00;

6. incisioni su CD o DVD connessi con la specifica professionalità: 0,10 punti per incisione, fino a un massimo di punti 1,00;

7. pubblicazioni di composizioni originali: 0,20 punti per pubblicazione, fino a un massimo di punti 1,00.

I titoli di cui alle lettere *b)* e *c)* sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

I titoli di cui alla lettera *d)* sono cumulabili fino ad un massimo di punti 4,00.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»

— Si riporta il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 126 *(Accesso ai ruoli della banda musicale).* — 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti politici;

b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresì, fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

e) qualità morali e di condotta previste dall'art. 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53;

f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.

2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 è prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E', altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.

4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio.

6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi.»
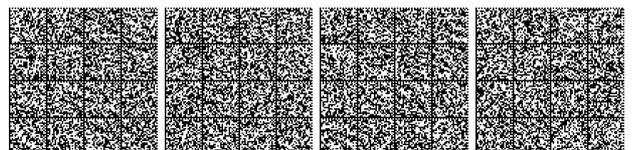
— Si riporta il testo dell'art. 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale):

«Art. 64 *(Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni)*. — 1.

2.

2-*bis*. Per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).

2-*ter*. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, identificano gli utenti per consentire loro il compimento di attività e l'accesso ai servizi in rete.

2-*quater*. L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-*sexies*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3-*bis*, comma 01.

2-*quinquies*. Ai fini dell'erogazione dei propri servizi in rete, è altresì riconosciuta ai soggetti privati, secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-*sexies*, la facoltà di avvalersi del sistema SPID per la gestione dell'identità digitale dei propri utenti, nonché la facoltà di avvalersi della carta di identità elettronica. L'adesione al sistema SPID ovvero l'utilizzo della carta di identità elettronica per la verifica dell'accesso ai propri servizi erogati in rete per i quali è richiesto il riconoscimento dell'utente esonera i predetti soggetti da un obbligo generale di sorveglianza delle attività sui propri siti, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

2-*sexies*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le caratteristiche del sistema SPID, anche con riferimento:

a) al modello architetturale e organizzativo del sistema;

b) alle modalità e ai requisiti necessari per l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale;

c) agli *standard* tecnologici e alle soluzioni tecniche e organizzative da adottare anche al fine di garantire l'interoperabilità delle credenziali e degli strumenti di accesso resi disponibili dai gestori dell'identità digitale nei riguardi di cittadini e imprese;

d) alle modalità di adesione da parte di cittadini e imprese in qualità di utenti di servizi in rete;

e) ai tempi e alle modalità di adozione da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di erogatori di servizi in rete;

f) alle modalità di adesione da parte delle imprese interessate in qualità di erogatori di servizi in rete.

2-*septies*.

2-*octies*.

2-*nonies*. L'accesso di cui al comma 2-*quater* può avvenire anche con la carta nazionale dei servizi.

2-*decies*. Le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati.

2-*undecies*. I gestori dell'identità digitale accreditati sono iscritti in un apposito elenco pubblico, tenuto da AgID, consultabile anche in via telematica.

2-*duodecies*. La verifica dell'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 luglio 2014, produce, nelle transazioni elettroniche o per l'accesso ai servizi in rete, gli effetti del documento di riconoscimento equipollente, di cui all'art. 35 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì in caso di identificazione elettronica ai fini dell'accesso ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti privati tramite canali fisici. L'identità digitale, verificata ai sensi del presente articolo e con livello di sicurezza almeno significativo, attesta gli attributi qualificati dell'utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, ovvero gli altri dati, fatti e informazioni funzionali alla fruizione di un servizio attestati da un gestore di attributi qualificati, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida.

3.

3-*bis*. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-*nonies*, i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera *a)*, utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete, nonché la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere *b)* e *c)* utilizzano esclusivamente le identità digitali SPID, la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.

3-*ter*. I gestori dell'identità digitale accreditati, in qualità di gestori di pubblico servizio, prima del rilascio dell'identità digitale a una persona fisica, verificano i dati identificativi del richiedente, ivi inclusi l'indirizzo di residenza e, ove disponibili, il domicilio digitale o altro indirizzo di contatto, mediante consultazione gratuita dei dati disponibili presso l'ANPR di cui all'art. 62, anche tramite la piattaforma prevista dall'art. 50-*ter*. Tali verifiche sono svolte anche successivamente al rilascio dell'identità digitale, con cadenza almeno annuale, anche ai fini della verifica dell'esistenza in vita. Il direttore dell'AgID, previo accertamento dell'operatività delle funzionalità necessarie, fissa la data a decorrere dalla quale i gestori dell'identità digitale accreditati sono tenuti ad effettuare le verifiche di cui ai precedenti periodi.»

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il comma 5 dell'art. 125 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«5. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalità di cui all'art. 128 nonché ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia.»

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 64, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per il testo dell'art.125, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si riporta il comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità
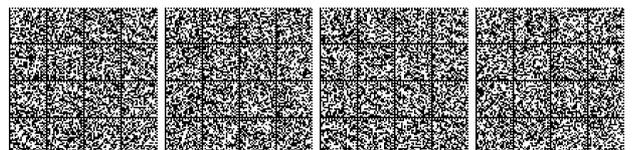
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.:

«4. Il presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso.»

Note all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252), si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi):

«Art. 5 *(Categorie riservatarie e preferenze).* — 1. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.

2. Se, in relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

3. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:

1) riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;

2) riserva di posti ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;

3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.

4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra *ex* combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

19) gli invalidi ed i mutilati civili;

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;

20-*bis*) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.

5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla maggiore età.»

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):

«Art. 239 *(Sanzioni disciplinari).* — 1. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità dettata dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una disposizione di servizio commette infrazione disciplinare ed è soggetto alle seguenti sanzioni:

a) rimprovero orale;

b) rimprovero scritto;

c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei mesi;

f) destituzione con preavviso;

g) destituzione senza preavviso.»

Note all'art. 10:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda nella nota all'art. 7.

Note all'art. 11:

— Il decreto del Ministro dell'interno 25 febbraio 2015, n. 40, abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante requisiti di accesso e modalità di svolgimento del concorso per orchestrale delle banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 145 e 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217».

23G00018
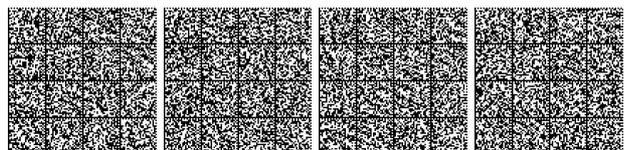
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2023.

Scioglimento del consiglio comunale di Rio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Rio (Livorno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da otto consiglieri su dodici assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rio (Livorno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Girolamo Roberto Maria Bonfissuto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2023

MATTARELLA

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Rio (Livorno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2018 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da otto componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate da oltre la metà dei consiglieri con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 16 gennaio 2023, di cui uno presentato personalmente e sette presentati per il tramite di consigliere dimissionario all'uopo delegato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Livorno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7, del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 17 gennaio 2023.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rio (Livorno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Girolamo Roberto Maria Bonfissuto, viceprefetto in quiescenza.

Roma, 31 gennaio 2023

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

23A00938

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 2022.

Approvazione della variante al piano stralcio per l'assetto idrogeologico - Rischio frana - Erosione costiera dei bacini di competenza della soppressa Autorità di bacino Campania Sud e interregionale fiume Sele, relativamente a taluni comuni e approvazione del c.d. testo unico coordinato recante: «Norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in destra e sinistra Sele e interregionale del fiume Sele».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e, in particolare, la Parte III, recante «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche»;

Visto, in particolare, l'art. 57, comma 1, lettera *a)*, n. 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, con il quale si prevede che i piani di bacino sono approvati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza Stato-regioni;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in particolare, l'art. 51, che detta norme in materia di Autorità di bacino sosti-

tuendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi rispettivamente alle autorità di bacino distrettuali e ai distretti idrografici;
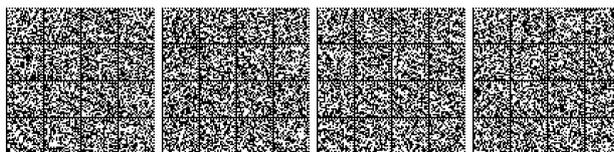
Visto l'art. 63, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla citata legge n. 221 del 2015, che istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata «Autorità di bacino»;

Visto, altresì, l'art. 64, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla richiamata legge n. 221 del 2015, che istituisce il distretto idrografico dell'Appennino meridionale;

Visti gli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, relativi ai piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico ed alle procedure per l'adozione ed approvazione dei piani di bacino;

Visto l'art. 170, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui, fino all'adozione degli atti emanati in attuazione degli articoli 63 e seguenti del decreto legislativo medesimo, i provvedimenti adottati in attuazione di leggi precedenti e abrogate dal successivo art. 175 restano validi e conservano la loro efficacia;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294, emanato, in attuazione dell'art. 63, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, entrato in vigore il 17 febbraio 2017, che, oltre a disporre la soppressione delle autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali, disciplina l'attribuzione e il trasferimento alle autorità di bacino di nuova istituzione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali, ivi comprese le sedi, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto, in particolare, l'art. 12, comma 6, del suddetto decreto ministeriale 25 ottobre 2016, n. 294, con il quale si prevede che fino alla nomina dei segretari generali delle nuove autorità di bacino i segretari generali delle soppresse autorità di bacino di rilievo nazionale si avvalgono, anche mediante delega di firma, delle strutture delle *ex* autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali ovvero, d'intesa con le regioni, delle strutture regionali comprese nel distretto;

Visto, altresì, il comma 7 del citato art. 12, con il quale si prevede che, fino all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le attività di pianificazione di bacino e le attività di aggiornamento e di modifica dei piani sono esercitate con le modalità di cui al comma 6 e che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva gli atti necessari per assicurare l'aggiornamento dei piani di bacino e relativi stralci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2018, concernente l' individuazione e il trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle autorità di bacino, di cui alla citata legge n. 183 del 1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e determinazione della dotazione organica, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 ottobre 2016, n. 294;

Vista la nota n. 5872 del 14 marzo 2017, con la quale la Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha fornito a tutte le autorità di bacino chiarimenti e indirizzi per l'approvazione degli atti di pianificazione di bacino, ai sensi dell'art. 12, commi 6 e 7, del citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 294 del 2016;

Visto il Piano stralcio per l'erosione costiera (PSEC) della soppressa Autorità di bacino Sinistra Sele, adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 52 del 21 dicembre 2006, approvato dal Consiglio regionale della Campania nella seduta del 2 febbraio 2011 - attestato n. 173/2, di approvazione della deliberazione della giunta della Regione Campania n. 2327/2007;

Visto il vigente Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) dei bacini regionali della soppressa Autorità di bacino regionale in Destra Sele, approvato dal Consiglio regionale della Campania nella seduta del 24 novembre 2011 - attestato n. 203/5;

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino interregionale della soppressa Autorità di bacino interregionale del fiume Sele, entrato in vigore il 22 ottobre 2012, giusto avviso di adozione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 22 ottobre 2012;

Visto il Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali della soppressa Autorità di bacino in Sinistra Sele, approvato dal Consiglio regionale della Regione Campania nella seduta del 17 settembre 2014 - attestato n. 366/1;

Visto l'art. 55, comma 1, recante «Aggiornamento di varianti e modifiche dei PSAI», del testo unico coordinato delle «Norme di attuazione dei vigenti PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in Destra e Sinistra Sele e interregionale del fiume Sele», adottato dal Comitato istituzionale della soppressa Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale del fiume Sele con delibera n. 22 del 2 agosto 2016;

Viste le delibere del Comitato istituzionale della soppressa Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, n. 38 del 29 novembre 2016, per il Comune di Ravello, loc. San Pietro; n. 38 del 29 gennaio 2016, per il Comune di Pellezzano, loc. Coperchia - Meca; n. 48 del 24 novembre 2015, per il Comune di Montecorvino Rovella, loc. via Lazio - San Lazzaro; n. 19 del 5 aprile 2016, per il Comune di Furore, loc. Pedata; n. 29 del 2 agosto 2016, per il Comune di Salerno, loc. Monticelli; n. 32 del 2 agosto 2016, per il Comune di Pollica, loc. Lesche; n. 13 del 5 aprile 2016, per il Comune di Sant'Angelo Le Fratte, loc. Cava di calcare in località Tuoppo; n. 43 del 24 novembre 2015, per il Comune di Castel San Lorenzo, loc. Vallone Pulcino, con le qua-

li sono state adottate, in via preliminare, le proposte di riperimetrazione di aree a rischio da frana e rischio idraulico;
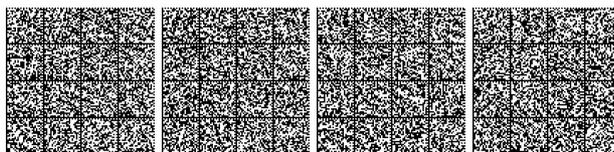
Vista, altresì, la delibera n. 34 del 2 agosto 2016, con la quale il citato Comitato istituzionale ha adottato, in via preliminare, la proposta di riperimetrazione del Piano stralcio erosione costiera (PSEC) di un'area ubicata sul litorale di Ogliastro Marina nel Comune di Castellabate (SA);

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica della Regione Campania, nella seduta del 13 gennaio 2016, sulla proposta di riperimetrazione del Comune di Montecorvino Rovella, loc. via Lazio - San Lazzaro;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica della Regione Campania, nella seduta del 15 marzo 2016, sulla proposta di riperimetrazione del Comune di Montecorvino Rovella, loc. Votraci;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica della Regione Campania, nella seduta del 7 giugno 2016, sulla proposta di riperimetrazione del Comune di Furore, loc. Pedata e di Sant'Angelo Le Fratte, loc. Cava di calcare in località Tuoppo;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica della Regione Campania, nella seduta del 15 settembre 2016, sulla proposta di riperimetrazione dell'area ubicata sul litorale di Ogliastro Marina nel Comune di Castellabate, nonché sulla proposta di riperimetrazione al PSAI - rischio frana del Comune di Salerno, loc. Monticelli e del Comune di Castel San Lorenzo, loc. Vallone Pulcino;

Visto il parere favorevole espresso dalla Conferenza programmatica della Regione Campania, nella seduta del 26 gennaio 2017, sulla proposta di riperimetrazione del Comune di Ravello, loc. San Pietro e del Comune di Pellezzano, loc. Coperchia-Meca;

Visti i pareri espressi, in via definitiva, dai comitati tecnici della soppressa Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale del fiume Sele e della soppressa Autorità di bacino Destra e Sinistra Sele sulle predette proposte di riperimetrazione nelle sedute del 2 febbraio 2016, del 22 marzo 2016, del 23 giugno 2016, del 26 luglio 2016 e del 30 gennaio 2017;

Viste, altresì, le delibere n. 14, n. 16 e n. 18 del 5 aprile 2016, n. 27 del 2 agosto 2016, n. 23 del 2 agosto 2016, n. 37, n. 41 e n. 42 del 29 novembre 2016, n. 8 e n. 9 del 31 gennaio 2017, con le quali il Comitato istituzionale della soppressa Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale Sele ha adottato la variante al PSAI per i comuni sopra richiamati;

Visto il decreto segretariale n. 448 del 7 dicembre 2017, con il quale il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, quest'ultima subentrata alle soppresse Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale Sele, dato atto della vigenza delle singole varianti e ritenuto che ricorressero i presupposti per sottoporre all'allora Ministero dell'ambiente una variante complessiva, ha disposto la presa d'atto del procedimento espletato relativamente alla variante complessiva al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, rischio frana e rischio idraulico, dei bacini ricompresi nei territori dei comuni sopra richiamati della soppressa Autorità di bacino Campania Sud e interregionale del fiume Sele, nonché la presa d'atto della variante al Piano stralcio erosione costiera (PSEC) in un'area situata sul litorale di Ogliastro Marina nel Comune di Castellabate, proponendone l'adozione definitiva alla Conferenza istituzionale permanente;

Visto il decreto segretariale n. 450 del 7 dicembre 2017, con il quale il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale ha preso atto del procedimento espletato relativamente al testo unico coordinato delle «Norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in Destra e Sinistra Sele e interregionale del fiume Sele», a seguito dell'unione delle Autorità di bacino, poi divenute Campania Sud e interregionale Sele, proponendone l'adozione alla Conferenza istituzionale permanente, ai sensi del citato art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Vista la deliberazione n. 2.6 assunta dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale nella seduta del 18 novembre 2019, recante la presa d'atto della vigenza della variante al PSAI rischio frana - erosione costiera dei bacini di competenza della soppressa Autorità di bacino Campania Sud e interregionale del fiume Sele per i Comuni di Ravello, loc. S. Pietro; Pellezzano loc. Coperchia - Meca, Montecorvino Rovella, loc. via Lazio - San Lazzaro e loc. Votraci; Furore, loc. Pedata; Salerno, loc. Monticelli; Castel San Lorenzo, loc. Vallone Pulcino Sant'Angelo Le Fratte, loc. Cava di calcare in località Tuoppo; Pollica, loc. Lesche, e l'adozione, ai soli fini della regolarizzazione formale per la successiva approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del citato art. 57 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché la presa d'atto del testo unico coordinato recante «Norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in Destra e Sinistra Sele e interregionale del fiume Sele;

Considerato che, per mero errore formale, il Comune di Castellabate, loc. Ogliastro Marina, non è stato riportato nell'oggetto e nel deliberato, art. 1, della delibera n. 2.6 citata e che, pertanto con delibera n. 4 del 29 dicembre 2020, la Conferenza istituzionale permanente ha preso atto della vigenza anche della variante al PSEC, per le porzioni di territorio del Comune di Castellabate, loc. Ogliastro Marina, adottandola ai soli fini di regolarizzazione formale per la successiva approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il parere n. 51/CSR espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PSAI) - Rischio frana - erosione costiera dei bacini di competenza della soppressa Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale del fiume Sele, relativamente ai Comuni di Ravello, loc. S. Pietro; Pellezzano, loc. Coperchia Meca; Montecorvino Rovella, loc. San Lazzaro-via Lazio e loc. Votraci; Furore, loc. Pedata; Salerno, loc. Monticelli; Castel San Lorenzo, loc. Vallone Pulcino; Sant'Angelo Le Fratte, Cava di calcare in località Tuoppo, Pollica, loc. Lesche e Castellabate, loc. Ogliastro Marina, adottata con le delibere n. 2.6 del 18 novembre 2019 e n. 4 del 29 dicembre 2020, assunte dalla Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale.

2. È approvato, altresì, il testo unico coordinato recante «Norme di attuazione dei PSAI relativi ai bacini idrografici regionali in Destra e Sinistra Sele e interregionale del fiume Sele», adottato, con delibera n. 22 del 2 agosto 2016, dal Comitato istituzionale della soppressa Autorità di bacino regionale Campania Sud e interregionale del fiume Sele.

3. Gli interventi per l'attuazione dei PSAI, di cui al citato testo unico coordinato, potranno essere realizzati nell'ambito delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, ovvero previa individuazione di idonea copertura finanziaria.

Art. 2.

1. Il presente decreto è depositato presso la sede dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale e presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua, nonché presso la sede della Regione Campania.

2. L'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale è incaricata dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti uffici per il controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
PICHETTO FRATIN

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023
Ufficio controllo atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 266

23A00939

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i programmi del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) 2021-2027, annualità 2022. (Decreto n. 33/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei Programmi europei per il periodo 2021-2027 e il relativo monitoraggio;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 1057/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo *Plus* (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al Fondo di coesione;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea 2021/1130/UE del 5 luglio 2021 che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo *Plus* nonché degli Stati membri ammissibili al finanziamento del Fondo di coesione per il periodo 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS n. 78/2021 del 22 dicembre 2021 concernente la programmazione della politica di coesione 2021-2027 e l'Approvazione della proposta di accordo di partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva il citato accordo di partenariato;

Viste le decisioni della Commissione europea, di cui alla tabella allegata, con le quali sono stati approvati i Programmi regionali (PR) e nazionali (PN) cofinanziati dal FESR e dall'FSE+ dell'obiettivo Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita, programmazione 2021-2027;

Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi regionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a euro 1.299.872.655,96 ed euro 870.552.133,55;

Considerato che il cofinanziamento statale, in base ai piani finanziari delle decisioni vigenti di approvazione dei programmi nazionali FESR e FSE+ ammonta rispettivamente a euro 394.189.562,35 ed euro 25.623.041,33;

Considerato, pertanto, che l'onere a carico del Fondo di rotazione a fronte FESR e FSE+ ammonta complessivamente ad euro 2.590.237.393,19;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022 tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per i Programmi che beneficiano del sostegno del FESR e del FSE+ per il periodo di programmazione 2021-2027 per l'annualità 2022 ammonta ad euro 2.590.237.393,19 come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. All'erogazione delle risorse spettanti in favore delle amministrazioni titolari dei predetti Programmi provvede il Fondo di rotazione, sulla base delle domande di pagamento inoltrate dalle amministrazioni titolari dei programmi ai sensi del regolamento (UE) 1060/2021.

3. Le amministrazioni interessate effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa europea e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 46
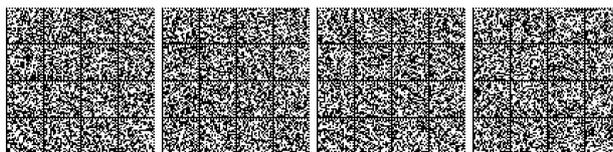
ALLEGATO

Valori in euro

PR FESR 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2022		
Programmi regionali	Decisioni	L.183/1987
Calabria	C(2022)8027 - 03/11/2022	90.344.287,20
Campania	C(2022)7879 - 26/10/2022	198.539.758,47
Emilia Romagna	C(2022)5379 - 22/07/2022	73.480.835,40
Lazio	C(2022)7883 - 26/10/2022	130.378.662,75
Liguria	C(2022)7329 - 10/10/2022	46.814.022,21
Lombardia	C(2022)5671 - 01/08/2022	143.487.179,85
Marche	C(2022)8702 - 25/11/2022	35.015.973,30
Molise	C(2022)8590 - 22/11/2022	11.459.703,35
P.A. Bolzano	C(2022)7196 - 05/10/2022	17.689.627,26
P.A. Trento	C(2022)7943 - 28/10/2022	12.987.637,95
Piemonte	C(2022)7270 - 07/10/2022	107.221.913,46
Puglia	C(2022)8461 - 17/11/2022	169.383.207,27
Sardegna	C(2022)7877 - 26/10/2022	56.715.429,58
Toscana	C(2022)7144 - 03/10/2022	88.161.114,30
Umbria	C(2022)8818 - 28/11/2022	37.569.449,40
Valle d'Aosta	C(2022)6593 - 12/09/2022	6.635.513,91
Veneto	C(2022)8415 - 16/11/2022	73.988.340,30
Totale complessivo		**1.299.872.655,96**

PR FSE+ 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2022		
Programmi regionali	Decisioni	L.183/1987
Calabria	C(2022)8027 - 03/11/2022	23.481.217,52
Campania	C(2022)6831 - 19/09/2022	51.602.103,35
Emilia Romagna	C(2022)5300 - 17/07/2022	73.480.835,46
Friuli Venezia Giulia	C(2022)5945 - 10/08/2022	26.765.130,00
Lazio	C(2022)5345 - 18/07/2022	114.972.564,00
Liguria	C(2022)5346 - 18/07/2022	31.209.347,46
Lombardia	C(2022)5302 - 17/07/2022	108.143.201,25
Marche	C(2022)7401 - 12/10/2022	17.704.293,60
Molise	C(2022)8590 - 22/11/2022	2.978.470,25
P.A. Bolzano	C(2022)5324 - 19/07/2022	10.761.538,20
P.A. Trento	C(2022)5852 - 07/08/2022	11.452.963,20
Piemonte	C(2022)5299 - 17/07/2022	94.552.114,71
Puglia	C(2022)8461 - 17/11/2022	44.024.077,37
Sardegna	C(2022)6166 - 24/08/2022	26.689.613,97
Sicilia	C(2022)6184 - 24/08/2022	54.367.660,23
Toscana	C(2022)6089 - 18/08/2022	77.743.621,26
Umbria	C(2022)8610 - 23/11/2022	20.783.608,65
Valle d'Aosta	C(2022)7541 - 19/10/2022	5.851.433,76
Veneto	C(2022)5655 - 31/07/2022	73.988.339,31
Totale complessivo		**870.552.133,55**
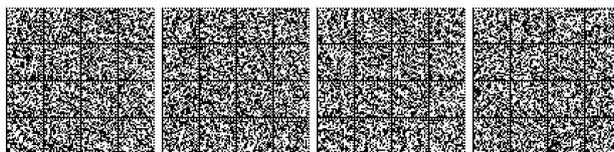
PN FESR 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2022		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Cultura	C(2022)7959 - 28/10/2022	44.299.391,94
Sicurezza per la legalità	C(2022)8268 - 14/11/2022	6.028.951,11
Equità nella Salute	C(2022)8051 - 04/11/2022	17.082.028,00
Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale	C(2022)8821 - 29/11/2022	326.779.191,30
Totale complessivo		**394.189.562,35**

PN FSE+ 2021-2027 - LEGGE N. 183/1987 - ANNUALITA' 2022		
Programmi nazionali	Decisioni	L.183/1987
Equità nella Salute	C(2022)8051 - 04/11/2022	25.623.041,33

Totale complessivo f/FESR e f/FSE	**2.590.237.393,19**

23A00846

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) 2021-2027 di cui al regolamento UE n. 1139/2021, che modifica il regolamento (UE) 1004/2017. Annualità 2022. (Decreto n. 34/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visti i commi 51, 52, 53, 55 dell'art. 1 della legge n. 178/2020 del 30 dicembre 2020, i quali disciplinano i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il periodo 2021-2027 ed il relativo monitoraggio;

Visto il regolamento (UE, EURATOM) n. 2093/2020 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo *Plus*, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il comma 5 dell'art. 24 del suddetto regolamento (UE) n. 1060/2021, il quale prevede per i programmi sostenuti dal FEAMPA, che lo Stato membro può trasferire durante il periodo di programmazione un importo che va fino all'8 % della dotazione iniziale di un obiettivo specifico a un altro obiettivo specifico, compresa l'assistenza tecnica attuata a norma dell'art. 36, paragrafo 4;

Visti gli articoli 10 e successivi del regolamento UE 1060/2021 che prevedono l'adozione, da parte degli Stati membri, di un accordo di partenariato quale strumento di orientamento strategico per la programmazione dei fondi FESR, FSE+, Fondo di coesione, JTF e FEAMPA, stabilendone i relativi contenuti e le modalità di approvazione da parte della Commissione europea;

Visto il regolamento (UE) n. 1139/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, che ha istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e che modifica il regolamento UE 1004/2017;

Visto l'art. 40 del predetto regolamento, che determina il tasso massimo di cofinanziamento del FEAMPA, per obiettivo specifico che può essere pari al 70 per cento della spesa pubblica ammissibile, fatta eccezione per l'obiettivo specifico di cui all'art. 14 paragrafo 1, lettera *e)* che risulta, invece, pari al 100 per cento;

Visti gli articoli 55 e 56 dello stesso regolamento che specificano le forme di finanziamento adottate dall'Unione europea e le operazioni di finanziamento misto nell'ambito del FEAMPA, eseguite ai sensi del regolamento UE n. 523/2021;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che approva l'accordo di partenariato tra la Commissione europea e l'Italia per il sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, (FEAMPA) per il periodo di programmazione 2021-2027;

Vista la delibera CIPESS n. 78 del 22 dicembre 2021, recante i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei, per il ciclo di programmazione 2021-2027, ivi compresi quelli finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e relativo monitoraggio, previsti nell'accordo di partenariato 2021-2027;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C (2022) 8023 final del 3 novembre 2022, con la quale è stato approvato il «Programma operativo FEAMPA ITALIA 2021-2027» per il sostegno da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura in Italia, il cui piano finanziario prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari ad euro 518.216.830,00 ed un corrispondente contributo nazionale pari ad euro 469.073.973,00 per un totale complessivo di euro 987.290.803,00;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 2 febbraio 2022 – repertorio atti n. 7/CSR, sulla ripartizione percentuale delle risorse finanziarie di quota comunitaria del Programma operativo FEAMPA 2021-2027 tra lo Stato, le regioni e le province autonome, per le priorità 1, 2, 4 e 5, e per l'assistenza tecnica, con la previsione della misura del 44,93% a favore delle misure gestite dallo Stato e del 55,07% a favore delle misure a gestione regionale o provinciale;

Vista la nota n. 0615787 del 30 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, con la quale si richiede il cofinanziamento del contributo nazionale per il P.O. FEAMPA 2021-2027, corredata da apposita tabella con l'evidenza dell'importo complessivo del contributo nazionale, a carico del Fondo di rotazione, nonché la ripartizione, per annualità e per priorità di tali importi;

Considerata la necessità di assicurare, per il Programma operativo FEAMPA 2021-2027, il finanziamento della quota statale, a carico del Fondo di rotazione, per l'annualità 2022;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:
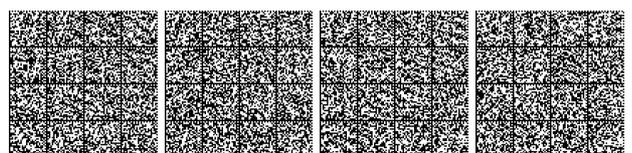
1. Il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma operativo che beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'ac-

quacoltura (FEAMPA) 2021-2027, per l'annualità 2022, ammonta complessivamente ad euro 74.374.045,42 di cui al regolamento (UE) 1139/2021 .

2. Il Fondo di rotazione procede all'erogazione delle risorse sulla base delle domande di pagamento inoltrate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura .

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per le misure di rispettiva competenza, effettuano tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, e verificano che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi cofinanziati, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste comunica i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico.

5. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 10

23A00847

DECRETO 19 dicembre 2022.

Cofinanziamento nazionale del Progetto LIFE19 NAT/IT/000104 - LIFE SPAN «*Saproxylic Habitat Network: planning and management for European forests*» di cui al regolamento UE n. 2013/1293 del Parlamento europeo e del Consiglio ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 35/2022).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica – d'intesa con le Amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il comma 244 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 che prevede che il recupero, nei confronti delle amministrazioni e degli altri organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, può essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi, anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per altri interventi, a carico delle disponibilità del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/99, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (UE) 2013/1293 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 614/2007;

Visto il *Grant Agreement* n. LIFE19 NAT/IT/000104 - LIFE SPAN per la realizzazione di un apposito progetto, stipulato il 4 dicembre 2020 tra la Commissione europea e il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRET) in qualità di coordinatore beneficiario e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-FL), in qualità di partener associato, il cui costo complessivo è pari a 3.046.008,00 euro, finanziato in parte con risorse comunitarie provenienti da LIFE ed in parte con risorse nazionali;

Considerato che detto progetto per la parte di competenza Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-FL) ha un costo complessivo di euro 625.035,00, alla cui copertura finanziaria concorrono l'Unione europea per euro 371.301,00 e l'Italia per la restante quota pari ad euro 253.734,00 e che è stato censito sul Sistema finanziario Igrue, CREALIFESPAN;

Vista la nota n. 606079 del 25 novembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che, a fronte di contributi comunitari pari ad euro 371.301,00, quantifica il fabbisogno finanziario statale in
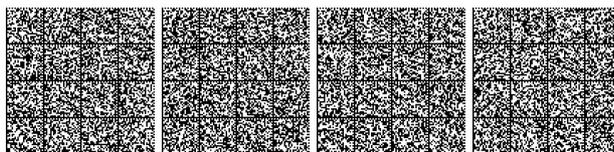
euro 214.883,00 derivante dalla differenza tra l'importo totale del cofinanziamento nazionale di 253.734,00 euro e l'importo di euro 38.850,93 quale quota di cofinanziamento nazionale già rendicontato dal CREA;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno statale alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione del 2 dicembre 2022, tenutasi in videoconferenza;

Decreta:

1. Ai fini della realizzazione degli interventi relativi al progetto LIFE19 NAT/IT/000104 - LIFE SPAN – «*Saproxylic Habitat Network: planning and management for European forests*» che ha durata dal 1° settembre 2020 al 31 marzo 2026, approvato dalla Commissione europea a valere sullo strumento finanziario per l'ambiente LIFE di cui alle premesse, è autorizzato, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, il cofinanziamento statale di 214.883,07 euro al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-FL).

2. Il Fondo di rotazione eroga la quota a proprio carico, sulla base di richieste di rimborso informatizzate inoltrate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-FL), in coerenza con le procedure di pagamento previste per le corrispondenti risorse comunitarie all'articolo I.4 del citato *Grant Agreement* n. LIFE19 NAT/IT/000104, secondo le seguenti modalità:

un primo prefinanziamento di 85.953,23 euro, pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

un secondo prefinanziamento di 85.953,23 euro pari al 40 per cento dell'importo a proprio carico, ai sensi dell'art. 1.4.9 del suddetto *Grant Agreement*;

una quota a titolo di saldo finale a seguito del versamento da parte della Commissione europea del contributo comunitario spettante ai sensi dell'art. 1.4.11 del suddetto *Grant Agreement*.

3. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, effettua tutti i controlli circa la sussistenza, anche in capo ai beneficiari, dei presupposti e dei requisiti di legge che giustificano le erogazioni di cui al punto 2, nonché verifica che i finanziamenti comunitari e nazionali siano utilizzati entro le scadenze previste ed in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente.

4. Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. eventuali riduzioni di risorse operate dalla Commissione europea, al fine di adeguare la corrispondente quota a carico del Fondo di rotazione.

5. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse comunitarie alla Commissione europea, la predetta amministrazione si attiva anche per la restituzione al Fondo di rotazione, di cui al punto 1, delle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate.

6. Al termine dell'intervento il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste trasmette al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E. una relazione sullo stato di attuazione dello stesso, con evidenza degli importi riconosciuti dalla Commissione europea e delle eventuali somme da disimpegnare a valere sull'autorizzazione di spesa a carico del Fondo di rotazione, di cui al punto 1 del presente decreto.

7. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2022

L'Ispettore generale capo: ZAMBUTO

Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 11

23A00848

DECRETO 29 dicembre 2022.

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a Roma Capitale, a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, dell'immobile denominato «Teatro Valle», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42 «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 «Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto l'art. 3, comma 19-*bis*, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 56-*bis*, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
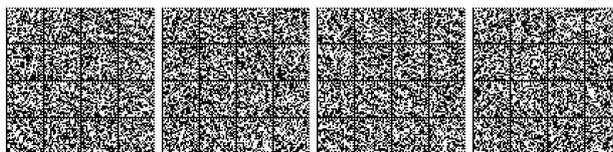
Considerato che l'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, dispone che, nell'ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all'art. 112, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, lo Stato provvede al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del citato codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione;

Visto l'accordo di valorizzazione sottoscritto in data 14 giugno 2016 dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dall'Agenzia del demanio e dal Comune di Roma, ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'atto rep. n. 5766 dell'11 dicembre 2019 del notaio Gasparini in Roma, sottoscritto dai rappresentanti dell'Agenzia del demanio e di Roma Capitale, con il quale l'immobile denominato «Teatro Valle», appartenente al demanio pubblico dello Stato, ramo storico-artistico, è stato trasferito, a titolo gratuito, a favore di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio/DSI-PRI prot. n. 2470 dell'11 febbraio 2021, con la quale è stato, tra l'altro, comunicato che l'immobile denominato «Teatro Valle», era già in uso *sine titulo* a privati, a fronte della corresponsione di un indennizzo pari a 2.711,49 euro annui;

Visto l'art. 5 dell'atto rep. n. 5766 dell'11 dicembre 2019, secondo cui, per il compendio immobiliare oggetto del trasferimento, si applica la riduzione delle risorse statali a qualsiasi titolo spettanti a Roma Capitale in misura pari alla riduzione delle entrate erariali risultanti al momento della stipula dell'atto pubblico di trasferimento;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 14967 del 28 luglio 2022 e prot. n. 23556 del 15 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dall'11 dicembre 2019, le risorse, a qualsiasi titolo spettanti a Roma Capitale, sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo ente territoriale dell'immobile denominato «Teatro Valle».

2. La misura di detta riduzione è quantificata in 2.711,49 euro annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

Art. 2.

1. Per l'anno 2019, la disposizione di cui all'art. 1, comma 2, è applicata in proporzione al periodo di possesso da parte dell'ente territoriale.

2. Al fine del recupero delle somme di cui al comma 1 e all'art. 1, comma 2, ammontanti a 8.290,47 euro, nell'anno 2022 il Ministero dell'interno provvede al versamento delle stesse al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'interno provvede a versare al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01 la somma di 2.711,49 euro.

Art. 3.

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare a Roma Capitale.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti a Roma Capitale e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, Roma Capitale è tenuta a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/01, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 20

23A00921

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 27 dicembre 2022.

Risorse per le residenze universitarie. (Decreto n. 1437/2022).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'art. 1 istituisce il Ministero dell'università e della ricerca (MUR) e il Ministero dell'istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», come

da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-*bis*, 51-*ter* e 51-*quater*, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante «Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari»;

Visto l'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante «Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, secondo periodo, e *d)*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera *f)*, e al comma 6», e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF 14 gennaio 2014, n. 18, recante «Utilizzo dei contributi di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e alla legge 23 dicembre 2000, n. 388»;

Tenuto conto dei protocolli di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e numerosi Stati membri dell'UE per incrementare gli scambi di studenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante «Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», relativo al «Codice unico di progetto degli investimenti pubblici»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»;

Visto l'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante «Norme sul diritto agli studi universitari»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di rotazione del *Next Generation EU*-Italia;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'art. 119, comma 13-*bis*, del decreto-legge n. 34/2020 riguardante l'asseverazione della congruità delle spese sostenute a consuntivo in relazione agli interventi agevolati;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 che, all'art. 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do No Significant Harm*»), e la comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo (art. 9);

Visto, in particolare, l'Allegato VI al predetto regolamento che, al punto 25, per il campo di intervento «Rinnovo della dotazione di alloggi sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno», prevede i coefficienti del 40 per cento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
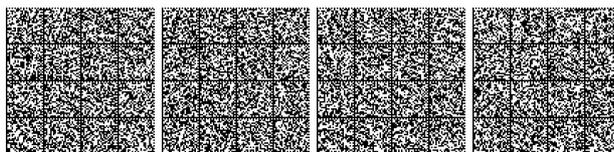
resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 dell'8 luglio 2021, e, in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)», che prevede lo stanziamento di 300 milioni di euro per il traguardo della creazione e assegnazione di posti letto aggiuntivi almeno pari a 7.500 entro il 31 dicembre 2022;

Visti gli *Operational Arrangements* siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

il *target* M4C1-28, in scadenza al T4 2022: «Almeno 7.500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla legge n. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021»;

la *milestone* M4C1-29, in scadenza al T4 2022: «La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli *standard* per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate»;

il *target* M4C1-30, in scadenza al T2 2026: «Creazione e assegnazione di almeno 60.000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (legge n. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti).»

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 *final*) sul *Green Deal* europeo;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione» e successiva modifica del 23 novembre 2021;

Tenuto conto che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11.732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto l'art. 64, comma 8, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha disposto l'incremento della percentuale massima di finanziamento prevista all'art. 1, comma 2, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

Visto il decreto interministeriale MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui è stata istituita, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
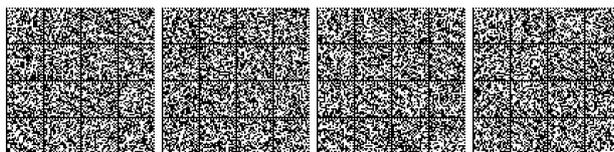
Visto il combinato disposto degli articoli 3 e 17 del regolamento UE n. 2020/852 del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) n. 2019/2088, secondo cui tra i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche vi è quello per il quale le stesse non devono comportare un danno significativo agli obiettivi ambientali;

Tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) regolamento (UE) n. 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati;

Vista la circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare n. 9 del 10 febbraio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;

Vista la circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare n. 28 del 4 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Circolare delle procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare n. 30 dell'11 agosto 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2022 avente ad oggetto «Piano nazionale ripresa e resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR»;

Vista la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 13 ottobre 2022 avente ad oggetto «Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)»;

Vista la circolare n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022 avente ad oggetto «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visto l'art. 1, comma 4-*ter* della legge 14 novembre 2000, n. 338, come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito in legge 21 settembre 2022, n. 142, secondo cui «Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza indicate nell'ambito dei bandi adottati in applicazione della presente legge possono essere destinate anche all'acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1, nonché di altri soggetti pubblici e privati, della disponibilità di posti letto per studenti universitari, mediante l'acquisizione del diritto di proprietà o, comunque, l'instaurazione di un rapporto di locazione a lungo termine, ovvero per finanziare interventi di adeguamento delle residenze universitarie agli *standard* di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 *final*) sul *Green Deal* europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con separato bando riservato alle finalità di cui al presente comma, da adottarsi con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei relativi finanziamenti e sono indicati gli *standard* ed i parametri di cui al comma 4, al fine di adeguarli alle modalità di acquisizione della disponibilità di posti letto di cui al primo periodo. Al fine di raggiungere gli obiettivi temporali connessi al *target* M4C1-28 del Piano nazionale di ripresa e resilienza sul decreto di cui al secondo periodo e sul provvedimento di nomina della commissione di cui
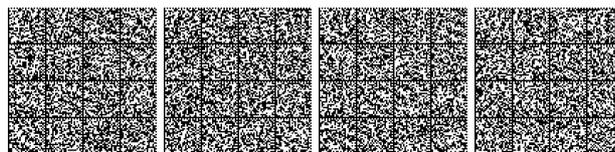
al comma 5, che può essere composta da rappresentati indicati dal solo Ministero dell'università e della ricerca, possono non essere acquisiti i pareri di cui ai commi 3, 4 e 5. Agli acquisti di cui al presente comma non si applica la disposizione di cui all'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

Visto il decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, recante «Avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-*ter*, legge 14 novembre 2000, n. 338», con particolare riguardo all'art. 6, comma 10, secondo cui «La Commissione, nominata con distinto provvedimento dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 4-*ter* della legge 14 novembre 2000, n. 338 (come inserito dall'art. 39 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115), verificato il rispetto di quanto previsto ai commi precedenti del presente decreto, procede alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento» e all'art. 7, comma 1, secondo cui «Le proposte di intervento presentate con le modalità di cui al precedente art. 6 saranno valutate dall'apposita commissione di cui al precedente art. 6, comma 10»;

Visto il decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, con cui sono state apportate al decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022 talune precisazioni e specificazioni volte ad agevolare ulteriormente la partecipazione dei soggetti interessati al fine di conseguire il *target* M4C1-28, in scadenza al T4 2022;

Visto il decreto ministeriale n. 1246 del 28 novembre 2022 e i relativi allegati, con il quale, all'esito dell'attività di valutazione delle proposte pervenute in riscontro all'avviso decreto ministeriale n. 1046 del 26 agosto 2022, così come rettificato dal decreto ministeriale n. 1089 del 15 settembre 2022, è stata approvata la graduatoria degli interventi ammissibili ed è stata disposta l'ammissione a finanziamento dei medesimi;

Visto il decreto ministeriale n. 1252 del 2 dicembre 2022, recante «Nuovo avviso pubblico per l'accesso al cofinanziamento di interventi volti all'acquisizione della disponibilità di posti letto per studenti universitari ai sensi dell'art. 1, comma 4-*ter*, legge 14 novembre 2000, n. 338»;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», e in particolare l'art. 25, recante «Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari», adottato anche ai fini dell'attuazione delle *milestone* PNRR M4C1-29 e del *target* M4C130, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175;

Considerata la necessità di adottare il decreto attuativo previsto dal comma 7 del richiamato art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano reso nella seduta del 21 dicembre 2022 (Repertorio atti n. 273/CSR del 21 dicembre 2022);

Visto il parere favorevole della Conferenza dei rettori delle Università italiane, reso con nota prot. 001-1055. del 20 dicembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

*Risorse per l'*Housing *universitario*

1. Le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono destinate, per un importo pari a 660 milioni di euro, all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, ai fini del perseguimento delle finalità previste dalla medesima riforma.

2. Alle suddette risorse possono accedere le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o gli altri soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, anche in convenzione ovvero in partenariato con le università, le istituzioni AFAM o gli enti regionali per il diritto allo studio, sulla base delle proposte formulate secondo le procedure definite dal presente decreto, nonché nell'ambito degli avvisi di cui al successivo art. 4.

Le proposte presentate sono valutate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca ai fini del relativo finanziamento.

Per «operatore economico» si intende una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.

3. Le risorse saranno assegnate sulla base del numero dei posti letto aggiuntivi destinati a studenti universitari e anche tenuto conto dei fabbisogni espressi nell'ambito della ricognizione di cui al successivo art. 3. Una quota delle risorse, pari al 40%, è riservata alle regioni del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 2, comma 6-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. I bandi e gli avvisi prevedono altresì meccanismi correttivi di redistribuzione delle risorse, eventualmente anche conseguenti all'impossibilità effettiva di destinare alle regioni del Mezzogiorno le risorse ad esse prioritariamente destinate.

4. L'erogazione delle risorse di cui al presente articolo è effettuata in esito alla effettiva messa a disposizione, anche tramite appositi bandi o avvisi, dei posti letto relativi alle proposte ammesse a finanziamento, secondo le modalità e le procedure definite nell'ambito dei dispositivi di attuazione di cui al successivo art. 4.

Art. 2.

Utilizzo e destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate al pagamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento, da parte degli studenti delle istituzioni della formazione superiore, dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

I soggetti le cui proposte risultino finanziate assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto, con possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche.

2. La riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta comporta la riduzione delle somme erogate e dei benefici in misura proporzionale alla riduzione della disponibilità prevista.

3. In caso di mutamento della destinazione d'uso prevalente ad alloggio o residenza per studenti degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario decade dai benefici di cui sopra.

4. I termini, le modalità e i vincoli per assicurare la destinazione d'uso prevalente di cui al precedente comma 1, nonché per normare le modalità di erogazione dei corrispettivi, o parti di essi, dovuti per il godimento, da parte degli studenti delle istituzioni della formazione superiore, dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze, sono disciplinati nelle convenzioni sottoscritte tra le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o gli altri soggetti privati di cui all'art. 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, in qualità di soggetti attuatori degli interventi di cui al presente decreto, e le università, le istituzioni AFAM e gli enti regionali per il diritto allo studio di riferimento per il territorio di realizzazione dell'intervento. Le medesime convenzioni disciplinano altresì i termini e le modalità con le quali è possibile destinare ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero gli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, fermo restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.

Art. 3.

Ricognizione dei fabbisogni territoriali

1. La ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, funzionali alla assegnazione delle risorse di cui sopra, si basa su una stima del fabbisogno teorico di posti letto in residenze universitarie nei capoluoghi di provincia italiani sede di Ateneo, fondata sull'utilizzo di banche dati pubbliche.

L'impostazione metodologica adottata non tiene conto delle dinamiche di pendolarismo né dell'offerta privata di alloggi per studenti.

2. La ricognizione è svolta secondo le seguenti modalità e procedure:

I. Ricognizione del numero di posti letto in strutture pubbliche e/o convenzionate (c.d. offerta strutturata) nei capoluoghi di provincia sede di Ateneo.

Tali strutture includono:

a) le strutture degli organismi regionali per il diritto allo studio (DSU);

b) i collegi universitari di merito;

c) le strutture gestite direttamente dagli atenei o convenzionate;

d) le strutture dell'Associazione collegi e residenze universitarie (ACRU).

Per il numero di posti letto in strutture DSU, collegi universitari di merito e strutture gestite direttamente dagli atenei o convenzionate, si fa riferimento agli *open data* del MUR (base dati USTAT).

II. Calcolo del numero di studenti universitari fuorisede in ciascuna provincia, dato dal numero di studenti residenti in una provincia diversa da quella in cui è ubicata la sede principale dell'ateneo di immatricolazione (esclusi gli studenti iscritti ad università telematiche).

Per il numero degli studenti fuorisede, si fa riferimento agli *open data* del MUR relativi agli iscritti alle università (base dati USTAT).

III. Calcolo del fabbisogno teorico di posti letto in studentati universitari pubblici e/o convenzionati rispetto al *target* desiderato.

Tale numero corrisponde al numero di posti letto che sarebbe necessario creare per far sì che l'offerta strutturata raggiunga la copertura *target* rispetto alla popolazione di studenti fuorisede.

In tal modo, si perviene ad una stima del fabbisogno teorico necessario affinché l'offerta strutturata copra almeno il 20% degli studenti fuorisede (tasso di copertura rilevato nei migliori *peer* europei) in ciascun capoluogo di provincia sede di Ateneo.

3. L'Allegato A del presente decreto, sulla base della procedura delineata, riporta per i capoluoghi di provincia sede di Ateneo:

il numero di posti letto in strutture pubbliche/convenzionate (c.d. offerta strutturata);

il numero di studenti universitari fuorisede;

il numero di studenti fuorisede «non coperti» da posti letto in strutture pubbliche e/o convenzionate;
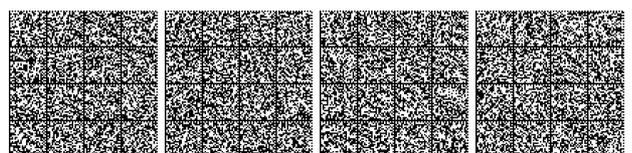
la stima del fabbisogno teorico (gap rispetto all'offerta strutturata necessaria per portare il tasso di copertura degli studenti fuorisede al 20%).

Art. 4.

Presentazione e valutazione delle proposte d'intervento

1. Le procedure per la presentazione delle proposte di intervento e per la loro valutazione, nonché il numero minimo di posti letto per intervento sono stabiliti sulla base di uno o più avvisi pubblici che saranno adottati dal Ministro dell'università e della ricerca. I dispositivi di attuazione definiscono, tra le altre, le indicazioni sulle modalità di gestione degli interventi, individuano le categorie dei soggetti attuatori e i relativi obblighi, nonché delineano le procedure per garantire il rispetto di tutte le condizionalità previste dal PNRR. I soggetti di cui all'art. 1 del presente decreto potranno presentare domanda per il cofinanziamento del corrispettivo, o parte di esso, dovuto per il godimento, da parte degli studenti della formazione superiore, dei posti letto resi disponibili presso alloggi o residenze per i primi tre anni dalla effettiva fruibilità degli stessi.

Ogni intervento individua un unico immobile, ovvero una parte di esso o di un complesso di immobili, in prossimità di una o più sedi universitarie.

Ogni soggetto potrà quindi presentare più richieste di intervento in base al numero di immobili.

La richiesta di cofinanziamento, completa della documentazione che sarà indicata sulla base di uno o più avvisi pubblici che saranno adottati dal Ministro dell'università e della ricerca dovrà essere trasmessa mediante l'applicativo informatico che verrà indicato nei predetti avvisi pubblici.

Le richieste di contributo saranno formulate mediante compilazione di apposito modello, definito sulla base dei suindicati avvisi pubblici, atto a consentire una valutazione sintetica della domanda, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione per l'ammissione al cofinanziamento e per la stesura della graduatoria di priorità.

2. Ai fini delle valutazioni di cui sopra, saranno valorizzati, in particolare, i seguenti criteri, fatte salve ulteriori declinazioni nell'ambito degli avvisi di cui al comma 1:

i. efficacia dell'intervento, intesa come capacità dell'intervento di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma;

ii. efficienza dell'intervento, intesa come il grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse;

iii. utilità dell'intervento, intesa come la convenienza per la «comunità» di riferimento;

iv. sostenibilità/durabilità dell'intervento, intesa come capacità dell'intervento di sostenersi nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione;

v. qualità dell'intervento, intesa in relazione al livello di funzionalità e di *comfort*, anche con riferimento al grado di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica delle soluzioni adottate.

Art. 5.

Commissione di valutazione

1. Alla individuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento provvederà un'apposita commissione valutatrice, nominata con provvedimento dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da esperti in materia di ingegneria civile, edile, geotecnica, infrastrutturale, idraulica, strutturale, urbanistica e di architettura o di altre materie attinenti alla procedura in parola, con un componente designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 6.

Corrispettivo unitario

1. La definizione delle procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, distinto per gli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e per gli altri studenti, è rimessa ad uno specifico Tavolo tecnico interistituzionale, coordinato dal Ministero dell'università e della ricerca e a cui partecipano l'Agenzia del demanio, la Conferenza dei rettori delle Università italiane, l'Associazione nazionale degli organismi per il diritto allo studio universitario, Cassa depositi e prestiti S.p.a. e la Conferenza delle regioni e delle province autonome, che provvederà alle opportune elaborazioni, rese note nell'ambito degli avvisi di cui all'art. 4, tenendo conto - anche sulla base delle analisi prodromiche sul costo unitario medio tratto dalla serie storica dei bandi di cui alla legge n. 338 del 14 novembre 2000 (Allegato B) - dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti, nonché della riduzione del 15 per cento prevista in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente decreto.

Art. 7.

Garanzie patrimoniali minime

1. Le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure individuate, anche al fine di assicurare un vincolo di destinazione pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto, saranno assicurate dai soggetti proponenti mediante presentazione, nell'ambito degli avvisi di cui all'art. 4, di garanzie finanziarie e fideiussorie, anche tramite lettere di garanzia bancaria.

Le suddette garanzie potranno essere richieste anche a supporto delle eventuali erogazioni delle risorse oggetto del presente decreto.

Art. 8.

Standard *minimi*

1. Gli *standard* minimi qualitativi degli alloggi e delle residenze e degli ulteriori servizi offerti ai fini del presente decreto, in relazione sia allo spazio comune per studente che alle relative dotazioni, sono individuati dall'Allegato
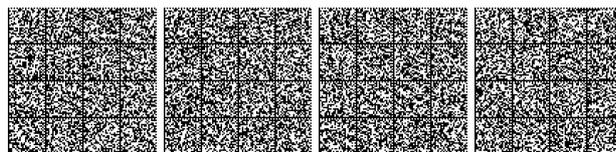
C del presente decreto, che ridetermina i requisiti relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in favore di camere meglio attrezzate, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH).

Art. 9.

Destinazione dei posti letto

1. I posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere completati e assegnati prioritariamente agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli enti competenti per il diritto allo studio, ove possibile, ovvero assegnati agli studenti inseriti in graduatorie di merito, comunque entro il 31 maggio 2026.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR, in caso di non accettazione, rinuncia, o altra forma di mancata assegnazione, gli enti interessati provvedono allo scorrimento delle graduatorie degli aventi diritto.

2. I dispositivi di attuazione individuano una quota di posti letto finanziati ai sensi del presente decreto, riservata agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi nell'ambito di quelli di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 10.

Regime fiscale

1. Con decorrenza dall'anno di imposta 2024, le somme corrisposte ai sensi dell'art. 2 non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore netto della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I redditi derivanti dalla messa a disposizione di posti letto presso alloggi o residenze per studenti universitari di cui al presente decreto, salvo quanto previsto al primo periodo, non concorrono alla formazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, nonché alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura del 40 per cento, a condizione che tali redditi rappresentino più della metà del reddito complessivamente derivante dall'immobile.

3. Gli atti aventi ad oggetto gli immobili destinati ad alloggi o residenze per studenti universitari stipulati in relazione alle proposte ammesse al finanziamento di cui al presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo di cui decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Qualora a seguito della stipula degli atti di cui al primo periodo non venga dato seguito, entro i termini previsti, agli interventi finalizzati alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi o delle residenze universitarie, si determina la decadenza dal beneficio fiscale di cui al presente articolo.

4. L'arco temporale di erogazione di tali incentivi fiscali è pari ad almeno dodici anni, atteso il vincolo di destinazione del posto letto per almeno nove anni successivi al terzo anno con decorrenza dall'acquisizione della disponibilità degli alloggi o delle residenze per l'utilizzo previsto, e comunque fino al perdurare del vincolo di destinazione.

5. Con separato provvedimento, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le disposizioni attuative del credito d'imposta di cui al comma 11 dell'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito in legge 17 novembre 2022, n. 175.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 27 dicembre 2022

Il Ministro: BERNINI

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 203

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-ministeriale-n-1437-del-27-12-2022

23A00920

DECRETO 29 dicembre 2022.

Credito d'imposta per le residenze universitarie. (Decreto n. 1439/2022).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e, in particolare, l'art. l, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;
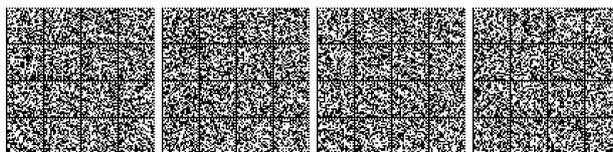
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, e, in particolare, l'art. l, commi da 738 a 783, che recano la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in particolare, l'art. 17, che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e, in particolare, l'art. l, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175 e, in particolare, l'art. 25;

Vista la legge 14 novembre 2000, n. 338;

Visto l'art. 1-*bis*, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, come introdotto dal citato art. 25 del decreto-legge n. 144 del 2022, che prevede il riconoscimento di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore dei soggetti aggiudicatari di cui al comma 3 dello stesso art. 1-*bis*, per una quota massima pari all'importo versato a titolo di imposta municipale propria (IMU), in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti;

Visto il terzo periodo del medesimo art. 1-*bis*, comma 11, della legge n. 338 del 2000, a norma del quale, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista la missione 4 «Istruzione e ricerca» - componente I «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università» - riforma 1.7 del PNRR «Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 24 settembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», modificato con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

Tenuto conto che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e della successiva modifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per gli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università» e M4C2 «Dalla ricerca all'impresa»;

Visti gli accordi operativi (*Operational Arrangements*) siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e in particolare:

la *milestone* M4C1-27, conseguita al T4 2021: «La legislazione riveduta: deve modificare le norme vigenti in materia di alloggi per gli studenti (legge n. 338/2000 e decreto legislativo n, 68/2012) al fine di: 1) agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici *greenfield* (prevedendo una maggiore percentuale di cofinanziamento, attualmente al 50%), con il più alto *standard* ambientale che deve essere garantito dai progetti presentati; 2) semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e, quindi, i tempi di realizzazione; 3) prevedere per legge una deroga ai criteri di cui alla legge n. 338/2000 per quanto riguarda la percentuale di cofinanziamento concedibile;

il *target* M4C1-28 al T4 2022: «Almeno 7500 posti letto aggiuntivi creati e assegnati grazie alla legge n. 338/2000, quale riveduta entro il 31 dicembre 2021»;

la *milestone* M4C1-29 al T4 2022: «La riforma deve comprendere: 1) apertura della partecipazione al finanziamento anche a investitori privati, consentendo anche partenariati pubblico-privato in cui l'università utilizzerà i fondi disponibili per sostenere l'equilibrio finanziario degli investimenti immobiliari destinati agli alloggi per gli studenti; 2) assicurazione della sostenibilità a lungo termine degli investimenti privati garantendo una modifica del regime di tassazione (dal regime applicato ai servizi alberghieri a quello applicato per l'edilizia sociale) e, pur vincolando l'utilizzo dei nuovi alloggi durante l'anno accademico, consentendo un altro utilizzo delle strutture quando le stesse non sono necessarie per l'ospitalità studentesca; 3) condizionamento del finanziamento e delle agevolazioni fiscali aggiuntive (ad es. parità di trattamento con l'edilizia sociale) all'uso dei nuovi alloggi come alloggi studenteschi nel corso dell'intero periodo di investimento e al rispetto del limite massimo concordato negli affitti a carico degli studenti, anche dopo la scadenza dei regimi speciali di finanziamento che possono contribuire a stimolare gli investimenti da parte di operatori privati; 4) ridefinizione degli *standard* per gli alloggi degli studenti, rideterminando i requisiti di legge relativi allo spazio comune per studente disponibile negli edifici in cambio di camere (singole) meglio attrezzate»;

il *target* M4C1-30 al T2 2026: «Creazione e assegnazione di almeno 60000 posti letto aggiuntivi in base al sistema legislativo esistente (legge n. 338/2000) e al nuovo sistema legislativo (riforma 1.7: riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti)».

Vista la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 *final*) sul *Green Deal* europeo;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 23 novembre 2021, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. l, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

Tenuto conto del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando 25 del regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare n. 25 del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 ottobre 2021, avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare n. 33 del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, avente ad oggetto «Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Vista la circolare n. 9 del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, avente ad oggetto «Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Vista la circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 giugno 2022, avente ad oggetto «Monitoraggio delle misure PNRR»;

Vista la circolare n. 28 del Ministero dell'economia e delle finanze del 4 luglio 2022, avente ad oggetto «Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative»;

Vista la circolare n. 29 del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 luglio 2022, avente ad oggetto «Procedure finanziarie PNRR»;

Vista la circolare n. 30 del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 agosto 2022, avente ad oggetto «Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR»;

Vista la circolare n. 32 del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 settembre 2022, avente ad oggetto «Piano nazionale ripresa e resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR»;

Vista la circolare n. 34 del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto «Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

Visti gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017, recante «Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al registro nazionale aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici»;

Vista la notifica preventiva del regime di aiuti di cui al citato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, codice identificativo CE SA. 104699 (2022/PN);

Considerata la necessità di emanare le disposizioni applicative necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui art. 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dal richiamato decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con cui la sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente decreto disciplina la procedura di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'art. 1-*bis*, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, così come introdotto dall'art. 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. I soggetti destinatari del credito d'imposta, di cui al precedente articolo, sono le imprese, gli operatori economici di cui all'art. 3, comma l, lettera *p)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e gli altri soggetti privati di cui all'art. l, comma l, della legge 14 novembre 2000,

n. 338, che risultano assegnatari, in qualità di soggetti attuatori, delle risorse di cui alle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338.

2. Il credito d'imposta non si applica alle «imprese in difficoltà», così come definite dall'art. 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ovvero alle imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.

Art. 3.

Ammontare del contributo

l. La quota massima del credito d'imposta per ciascun soggetto è pari all'importo versato per ciascun anno di imposta a decorrere dal 2024 a titolo di imposta municipale propria di cui all'art. l, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione agli immobili, o a parte di essi, destinati ad alloggio o residenza per studenti ai sensi del predetto art. 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338.

Art. 4.

Procedure di accesso

l. L'agevolazione è riconosciuta previa verifica, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi, oggettivi e formali, previsti dall'art. 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché dalle procedure adottate in attuazione di tale disposizione.

2. A tal fine, i soggetti di cui al precedente art. 2 provvedono a comunicare annualmente a decorrere dal 2024, entro venti giorni dal versamento a saldo dell'imposta municipale propria, al Ministero dell'università e della ricerca l'importo versato, allegando, altresì, la documentazione comprovante l'avvenuto versamento in acconto e a saldo.

3. L'istanza di accesso al contributo deve contenere la dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con i seguenti dati:

a) elementi identificativi del soggetto beneficiario;

b) ammontare dell'IMU versata in acconto e a saldo;

c) ammontare del credito d'imposta richiesto.

4. Il Ministero comunica, con apposita circolare, le modalità operative di comunicazione e trasmissione della relativa documentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. Ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'università e della ricerca emana un decreto di individuazione dei soggetti beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi, nel rispetto del limite di spesa, di cui al comma 11 dell'art. 1-*bis* della citata legge 14 novembre 2000, n. 338.

6. Il contributo è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Art. 5.

Utilizzo del contributo

l. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca ai sensi del precedente art. 4, comma 5, pena lo scarto del modello F24.

3. Per i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non hanno rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, l'utilizzazione in compensazione del credito d'imposta è, altresì, sospesa fino alla data dell'avvenuta restituzione o deposito delle somme oggetto del recupero.

4. Le eventuali decisioni relative alla sospensione del credito, di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, saranno comunicate all''Agenzia delle entrate con le stesse modalità con cui viene trasmesso l'elenco iniziale dei beneficiari.

Art. 6.

Controlli

l. Il Ministero dell'università e della ricerca esegue controlli anche a campione, al fine di accertare il rispetto degli obblighi da parte dei soggetti beneficiari in relazione alla sana gestione finanziaria degli interventi, nonché di individuare i casi di indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta.

2. In caso di accertata indebita fruizione, anche conseguente al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 7, comma l, il Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recupera il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo, l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero dell'università e della ricerca, che previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

4. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero dell'università e della ricerca l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato in compensazione il credito d''imposta, con i relativi importi.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso e in materia di imposte sui redditi.

Art. 7.

Cause di revoca del credito d'imposta

l. Il credito d'imposta è revocato dal Ministero dell'università e della ricerca:

a) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto;

b) nel caso in cui venga accertata l'insussistenza o la decadenza di uno dei requisiti soggettivi o oggettivi previsti dalle procedure emanate in attuazione dell'art. 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, incluso il mancato conseguimento dei *target* PNRR previsti dall'intervento e la violazione del principio DNSH;

c) nel caso in cui la documentazione presentata ai sensi del presente decreto contenga elementi non veritieri o sia incompleta;

d) in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

2. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito secondo quanto previsto dal presente decreto.

Art. 8.

Cumulo

l. Il credito d'imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto le stesse spese ammissibili.

Art. 9.

Registro nazionale aiuti di Stato

l. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie e monitoraggio

l. Le risorse stanziate ai sensi dell'art. 1-*bis*, comma 11, della legge 14 novembre 2000, n. 338, su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, sono annualmente trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - fondi di bilancio», aperta presso la Banca d'Italia, allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24.

2. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo della corretta fruizione del credito d'imposta riconosciuto, il Ministero dell'università e della ricerca e l'Agenzia delle entrate concordano, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche di trasmissione e di interscambio dei dati relativi alle agevolazioni concesse, agli importi utilizzati in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e alle variazioni eventualmente intervenute degli importi del credito d'imposta a seguito di revoca o rideterminazione, anche in relazione agli adempimenti previsti dal PNRR.

Art. 11.

Risorse finanziarie

l. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dal presente decreto si provvede nei limiti annui di spesa autorizzata dal comma 11 dell'art. 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, come modificato dall'art. 25, comma l, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Art. 12.

Disposizioni finali

l. Alle attività previste dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Per ogni altro aspetto non contemplato nel presente avviso si rinvia a quanto previsto e disciplinato dall'art. 1-*bis* della legge 14 novembre 2000, n. 338, citato nel presente decreto.

3. L'attivazione dell'agevolazione potrà essere oggetto di un successivo avviso emanato dal Ministero dell'università e della ricerca.

4. L'efficacia delle misure di cui al presente decreto è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea del regime di aiuti codice identificativo CE SA.104699 (2022/PN), richiesta a cura del Ministero dell'università e della ricerca.

5. Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2022

Il Ministro dell'università e della ricerca
BERNINI

Il Vice Ministro dell'economia e delle finanze
LEO

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 213

23A00919
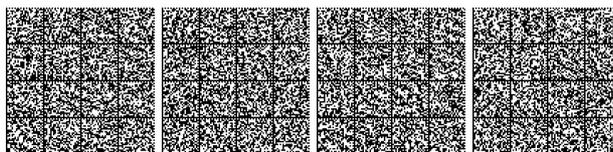
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di propranololo cloridrato, «Inderal».

Estratto determina AAM/PPA n. 69/2023 del 1° febbraio 2023

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2652.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede legale in viale Decumano n. 39 - 20157 - Milano, codice fiscale: 00735390155.

Medicinale: INDERAL.

Confezioni:

«40 mg compresse» 30 compresse - A.I.C. 020854028;

«40 mg compresse» 50 compresse - A.I.C. 020854030;

alla società Atnahs Pharma Netherlands BV, con sede legale in Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv, DK-2300 København S, Danimarca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00805

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenalidomide Grindeks»

Estratto determina AAM/PPA n. 70/2023 del 1° febbraio 2023

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS):

tipo II C.I.z), aggiornamento dei paragrafi 2, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e delle etichette a seguito della *Repeat-Use-Procedure* NL/H/4286/001-007/E-001 con conseguente allineamento al prodotto di riferimento «Revlimid», allineamento alla linea guida eccipienti, modifiche editoriali minori.

La variazione comporta l'estensione della seguente indicazione terapeutica: «linfoma follicolare».

La nuova indicazione terapeutica è rimborsata a condizioni di classe e prezzo invariate relativamente al medicinale LENALIDOMIDE GRINDEKS.

Confezioni:

049360011 - «2,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360023 - «2,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360035 - «5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360047 - «5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360050 - «7,5 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360062 - «7,5 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360074 - «10 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360086 - «10 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360098 - «15 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360100 - «15 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360112 - «20 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360124 - «20 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360136 - «25 mg capsule rigide» 7 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

049360148 - «25 mg capsule rigide» 21 capsule in blister AL/PVC/ACLAR/PVC;

Codice di procedura europea: NL/H/4286/001-007/II/005.

Codice pratica: VC2/2021/372.

Titolare A.I.C.: AS Grindeks, con sede legale in Krustpils iela 53, Riga LV-1057, Lettonia.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00806

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di carvedilolo, «Carvedilolo Zentiva».

Estratto determina AAM/PPA n. 71/2023 del 1° febbraio 2023

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale CARVEDILOLO ZENTIVA:

tipo II, C.I.2b) – Aggiornamento degli stampati per adeguamento al prodotto di riferimento «Dilatrend». Si modificano i paragrafi 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto, i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette. Modifiche editoriali minori e di adeguamento al *QRD template*, nella versione corrente. Adeguamento dell'etichetta ai requisiti della *blue box*.

Confezioni A.I.C. n.:

037144019 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037144021 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

037144033 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

037144045 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

037144058 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037144060 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

037144072 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

037144084 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037144096 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

037144108 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

037144110 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

037144122 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

037144134 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

037144146 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

037144159 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE;

037144161 - «6,25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE;

037144173 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL;

037144185 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/AL;

037144197 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

037144209 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

037144211 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL;

037144223 - «25 MG compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

037144235 - «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

037144247 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/AL;

037144250 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in flacone HDPE;

037144262 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in flacone HDPE;

037144274 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

037144286 - «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

037144298 - «25 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in flacone HDPE;

037144300 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

037144312 - «25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE;

037144324 - «25 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in flacone HDPE.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Zentiva Italia S.r.l., codice fiscale 11388870153, con sede legale e domicilio fiscale in via Paleocapa n. 7 - 20121 - Milano, Italia.

Numero procedura: DE/H/2058/002,004/II/012.

Codice pratica: VC2/2018/26.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00807

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sultamicillina, «Unasyn».

Estratto determina AAM/PPA n. 72/2023 del 1° febbraio 2023

Codice pratica: VN2/2020/123

Autorizzazione: è autorizzato il seguente *grouping* di variazioni:

tipo II - B.I.a.1 Introduzione di un nuovo fabbricante di sostanza attiva, Sultamicillina, avente il sostegno di un *master file* del principio attivo; tipo IA - B.III.2 restringimento del criterio di accettazione di una
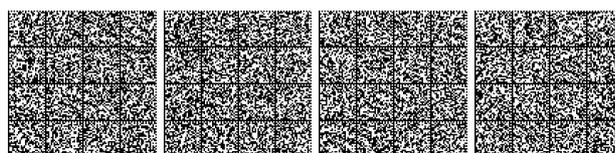
impurezza; tipo II - B.I.b.1 e modifica relativa all'esecuzione del *test* per i metalli pesanti presso un solo produttore di API relativamente al medicinale UNASYN nella forma farmaceutica e confezione:

confezione:

«bambini 250 mg polvere per sospensione orale» 1 flacone 100 ml - A.I.C. 026360065.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della determina AIFA N. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00808

Rettifica della determina AAM/PPA n. 969/2022 del 14 dicembre 2022, relativa alla modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di fluconazolo, «Aviflucox».

Estratto determina AAM/PPA n. 73/2023 del 1° febbraio 2023

È rettificata, nei termini che seguono, la determina AAM/PPA n. 969/2022 del 14 dicembre 2022 pubblicata, per estratto, nella Gazzetta della Repubblica italiana - Serie generale n. 299 del 23 dicembre 2022, concernente il trasferimento di titolarità del medicinale AVIFLUCOX, dalla società S.F. Group S.r.l. con sede legale in via Tiburtina, 1143, 00156 Roma, codice fiscale 07599831000, alla società Biodue S.p.a. con sede legale in via Ambrogio Lorenzetti 3/A, 50028 Barberino Tavarnelle, Firenze, codice fiscale 02084930482:

laddove riportato:

Medicinale: AVIFLUCOX.

Confezione «100 mg capsule rigide» 10 capsule.

A.I.C. 037668025.

Confezione «150 mg capsule rigide» 2 capsule.

A.I.C. 037668037.

Confezione «200 mg capsule rigide» 7 capsule.

A.I.C. 037668049.

leggasi:

Medicinale: AVIFLUCOX.

Confezione «100 mg capsule rigide» 10 capsule.

A.I.C. 037688025.

Confezione «150 mg capsule rigide» 2 capsule.

A.I.C. 037688037.

Confezione «200 mg capsule rigide» 7 capsule

A.I.C. 037688049.

Titolare A.I.C.: Biodue S.p.a. con sede legale in via Ambrogio Lorenzetti 3/A, 50028 Barberino Tavarnelle, Firenze, codice fiscale 02084930482.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00809

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di paracetamolo, «Efferalgan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 27/2023 del 6 febbraio 2023

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EFFERALGAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: UPSA S.A.S. con sede e domicilio fiscale in 3 Rue Joseph Monier - 92500 Rueil Malmaison (Francia).

Confezione:

«adulti 1000 mg compresse effervescenti aroma frutti di bosco» 16 compresse in tubo PP - A.I.C. n. 026608253 (in base 10) 0TD0MX (in base 32).

Principio attivo: paracetamolo.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Upsa S.a.s., 979, Avenue des Pyrénées, Le Passage, Francia;

Upsa S.a.s., Avenue du Docteur Jean Bru 304, Agen, Francia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 026608253 «Adulti 1000 mg compresse effervescenti aroma frutti di bosco» 16 compresse in tubo PP

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 026608253 «Adulti 1000 mg compresse effervescenti aroma frutti di bosco» 16 compresse in tubo PP.

Classificazione ai fini della fornitura: RR – Medicinale soggetto a prescrizione medica

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità illimitata.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A00907

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uniquin»

Con la determina n. aRM - 31/2023 - 4157 del 30 gennaio 2023 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Mylan Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: UNIQUIN;

confezione: 027944040;

descrizione: «400 mg compresse rivestite con film» 5 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

23A00908

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE

Regolamenti in materia di accessibilità e potere sanzionatorio modifiche per adeguamento a disposizioni normative successivamente intervenute.

Sul sito dell'Agenzia per l'Italia digitale al link: https://trasparenza.agid.gov.it/archivio28_provvedimenti-amministrativi_0_123390_725_1.html - è pubblicata la determinazione n. 355/2022 del 23 dicembre 2022 recante «Regolamenti in materia di accessibilità e potere sanzionatorio modifiche per adeguamento a disposizioni normative successivamente intervenute», con cui sono stati adottati il «Regolamento per le procedure finalizzate allo svolgimento dei compiti relativi al difensore civico per il digitale previsti dall'art. 3-*quinquies*, commi 2 e 3 della legge 9 gennaio 2004, n. 4» ed altresì il «Regolamento recante le modalità di accertamento e di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 9, comma 1-*bis* della legge n. 4/2004 e successive modifiche», adeguati alle disposizioni normative successivamente intervenute.

23A00922

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E DEL TIRRENO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che l'impresa «Franchi - Rosignoli di Franchi Ghiandi Arianna & C. S.a.s.» n. REA LI/67550 con sede in Piombino, già assegnataria del marchio 46 LI, ha cessato l'attività artigianale orafa in data 1° gennaio 2022.

Pertanto con determinazione dirigenziale n. 35 del 7 febbraio 2023 è stata disposta la cancellazione dell'impresa in oggetto dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Sono stati restituiti due punzoni 46 LI che sono stati deformati con le modalità descritte in apposito verbale depositato in atti della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno.

23A00910

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che i sotto elencati marchi di identificazione dei metalli preziosi sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

Denominazione	Sede	N. marchio
Oromania Creazioni Gioielli s.a.s. di Tumbarello Ilaria e C.	via Mazzini n. 36 - Torino	455 TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

23A00937
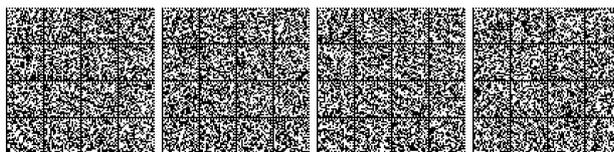
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0903
Yen	141,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,861
Corona danese	7,4383
Lira Sterlina	0,87978
Fiorino ungherese	390,53
Zloty polacco	4,7103
Nuovo leu romeno	4,9055
Corona svedese	11,262
Franco svizzero	1,0045
Corona islandese	153,3
Corona norvegese	10,7925
Rublo russo	-
Lira turca	20,5063
Dollaro australiano	1,539
Real brasiliano	5,5654
Dollaro canadese	1,4532
Yuan cinese	7,3601
Dollaro di Hong Kong	8,5415
Rupia indonesiana	16335,28
Shekel israeliano	3,7786
Rupia indiana	88,8885
Won sudcoreano	1338,87
Peso messicano	20,487
Ringgit malese	4,6272
Dollaro neozelandese	1,6778
Peso filippino	59,47
Dollaro di Singapore	1,431
Baht tailandese	35,68
Rand sudafricano	18,889

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00887

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 31 gennaio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0833
Yen	141,27
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,792
Corona danese	7,4388
Lira Sterlina	0,88073
Fiorino ungherese	390,91
Zloty polacco	4,709
Nuovo leu romeno	4,921
Corona svedese	11,348
Franco svizzero	1,0032
Corona islandese	153,1
Corona norvegese	10,9083
Rublo russo	-
Lira turca	20,3787
Dollaro australiano	1,5476
Real brasiliano	5,5373
Dollaro canadese	1,457
Yuan cinese	7,3198
Dollaro di Hong Kong	8,4898
Rupia indonesiana	16282,57
Shekel israeliano	3,7675
Rupia indiana	88,636
Won sudcoreano	1338,9
Peso messicano	20,3961
Ringgit malese	4,6211
Dollaro neozelandese	1,6858
Peso filippino	59,192
Dollaro di Singapore	1,4268
Baht tailandese	35,787
Rand sudafricano	18,9223

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00888

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0894
Yen	141,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,775
Corona danese	7,4396
Lira Sterlina	0,88413
Fiorino ungherese	390,2
Zloty polacco	4,7075
Nuovo leu romeno	4,9117
Corona svedese	11,3455
Franco svizzero	0,998
Corona islandese	153,5
Corona norvegese	10,8569
Rublo russo	-
Lira turca	20,4978
Dollaro australiano	1,5392
Real brasiliano	5,5174
Dollaro canadese	1,4506
Yuan cinese	7,3452
Dollaro di Hong Kong	8,5444
Rupia indonesiana	16299,47
Shekel israeliano	3,769
Rupia indiana	89,106
Won sudcoreano	1339,22
Peso messicano	20,4919
Ringgit malese	4,6471
Dollaro neozelandese	1,6903
Peso filippino	59,318
Dollaro di Singapore	1,4303
Baht tailandese	35,841
Rand sudafricano	18,8328

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00889

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0988
Yen	141,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,809
Corona danese	7,4393
Lira Sterlina	0,89289
Fiorino ungherese	387,2
Zloty polacco	4,7015
Nuovo leu romeno	4,9025
Corona svedese	11,3587
Franco svizzero	0,9992
Corona islandese	153,5
Corona norvegese	10,9535
Rublo russo	-
Lira turca	20,6766
Dollaro australiano	1,5407
Real brasiliano	5,4859
Dollaro canadese	1,4602
Yuan cinese	7,3878
Dollaro di Hong Kong	8,6183
Rupia indonesiana	16360,69
Shekel israeliano	3,7577
Rupia indiana	90,3015
Won sudcoreano	1345,9
Peso messicano	20,405
Ringgit malese	4,6655
Dollaro neozelandese	1,6855
Peso filippino	59,17
Dollaro di Singapore	1,4352
Baht tailandese	36,03
Rand sudafricano	18,7046

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00890

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 febbraio 2023

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0937
Yen	140,45
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	23,725
Corona danese	7,4443
Lira Sterlina	0,8925
Fiorino ungherese	386,58
Zloty polacco	4,692
Nuovo leu romeno	4,902
Corona svedese	11,3323
Franco svizzero	0,9989
Corona islandese	153,7
Corona norvegese	10,9783
Rublo russo	-
Lira turca	20,5806
Dollaro australiano	1,5499
Real brasiliano	5,5414
Dollaro canadese	1,4616
Yuan cinese	7,3689
Dollaro di Hong Kong	8,5802
Rupia indonesiana	16312,7
Shekel israeliano	3,7207
Rupia indiana	89,592
Won sudcoreano	1346,17
Peso messicano	20,4625
Ringgit malese	4,657
Dollaro neozelandese	1,6886
Peso filippino	58,721
Dollaro di Singapore	1,4331
Baht tailandese	36,114
Rand sudafricano	18,7624

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

23A00891

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dell'organo straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Santo Stefano Roero.

Il Comune di Santo Stefano Roero (CN), con deliberazione n. 37 del 7 novembre 2022, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 31 gennaio 2023, l'organo straordinario di liquidazione, nella persona della dott.ssa Fulvia Colzani, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

23A00886

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento selezionati dalla Regione Lazio e Marche nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dal sisma del 2016 e 2017.

Sul sito www.mit.gov.it (Amministrazione Trasparente) è stato pubblicato il decreto interministeriale Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Ministero dell'economia e delle finanze n. 1 del 2 gennaio 2023 (registrato all'UCB il 23 gennaio 2023 n. 171 e alla Corte dei conti il 27 gennaio 2023, n. 253) di approvazione dell'elenco dei soggetti ammessi a finanziamento selezionati dalla Regione Lazio e Marche nell'ambito del programma integrato di edilizia residenziale sociale nei territori danneggiati dal sisma del 2016 e 2017, di cui alle delibere CIPE n. 127 del 22 dicembre 2017 e n. 55 del 24 luglio 2019 e d.i. del 6 luglio 2020.

In considerazione della nota del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2022 prot. 34306, è stato rettificato nell'allegato 1 al d.i. 1 del 2 gennaio 2023, il CUP dell'intervento di Macerata.

23A00892

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
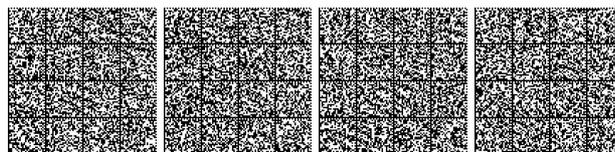
(WI-GU-2023-GU1-039) Roma, 2023 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
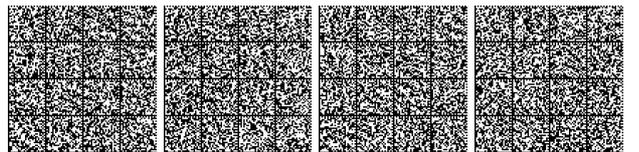
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
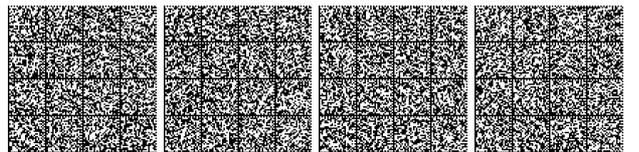
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.